


Art. 18

Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione

1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell'informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell'ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto.
3. Nell'ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, sono individuati per ciascuno dei settori suindicati, "profili professionali", che definiscono la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione allo stato vigente ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell'ambito del comparto, il comma 5 definisce i "contenuti professionali di base" delle attività di informazione e di comunicazione.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:
 - a) Settore Comunicazione Categoria D - Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.
 - b) Settore Informazione Categoria D - Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'Amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
 - c) Settore Comunicazione Categoria C - Supporto ai processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Amministrazione, supporto al raccordo dei processi di gestione dei siti

UGY [Signature]



[Signature]

COG FP [Signatures] 28

internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Amministrazione e del loro funzionamento.

Profili di riferimento: supporto alla comunicazione istituzionale.

d) Settore Informazione Categoria C - Supporto ai processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; supporto all'individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'Amministrazione.

Profili di riferimento: supporto nei rapporti con i media, giornalista pubblico.

- 6. L'istituzione dei profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'art. 16 del presente CCRL, anche in relazione alla definizione dei percorsi formativi e ad eventuali e specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro.
- 7. La contrattazione collettiva decentrata integrativa può attribuire, a valere sulle risorse previste dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, al personale inquadrato nei nuovi profili di cui al presente articolo, specifiche indennità di funzione in relazione alle responsabilità connesse alla prestazione lavorativa svolta e alle specifiche competenze richieste, aggiuntive rispetto al trattamento economico accessorio disciplinato dal presente CCRL.
- 8. Agli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla normativa vigente.

sig. 08
 CBA-PP
 CISC PP
 UIC FUL
 SADR
 COHAS/GOOR
 U.P.
 UGC


 arancilia
 Presidente
 Avv. Accursio Gallo



IL SEGRETARIO
